

prietà nel primo acquirente colla vendita, nel secondo colla rivendita!

E il Cosenza aggiunge una frase notevole: « il beneficio dell'affare *stricto jure* spettava al Banco ». Che cosa significa *stricto jure*? Ah, c'è dunque un diritto stretto (forse quello che risulta dalle leggi) con cui il beneficio spetta a colui che ha messo fuori i danari, e un diritto largo (forse quello derivante dal non applicare quelle leggi) in virtù del quale il beneficio può regalarsi ad altri, che non ha messo nulla nello affare!

Che cos'è questa differenza di stretto e di largo diritto? I denari che rappresentano il beneficio dell'affare sono del Banco, o no? Che cos'è questa indulgenza che ammette *due dritti*, come chi dicesse due pesi e due misure!

Ma — dice il Procuratore Generale — non è chiaramente dimostrato che le operazioni di riporto si facessero esclusivamente sopra azioni acquistate coi denari del Banco.

Non è chiaramente dimostrato? Ma se nessuno lo nega! Ma se non ci fu mai, nè ci può essere dubbio in proposito! Ma se la somma totale spesa per lo acquisto delle azioni corrisponde alla somma totale erogata dal Banco! Ma se lo stesso accusato non lo contrasta! se la difesa stessa non ne dubita!

Ebbene ciò non toglie che il Procuratore generale chiuda gli occhi per non vedere, e scriva che *non è chiaramente dimostrato!*

E finalmente c'è la questione di diritto, fortunatamente così semplice da essere compresa da tutti! In sostanza la requisitoria finisce dicendo, che non c'è peculato perchè i consiglieri *d'amministrazione* non *amministrano!*

La legge chiama peculato l'appropriazione fatta da colui che per ragioni d'ufficio ha custodia, maneggio, o *amministrazione* di denaro pubblico.

Si trattava di vedere, dunque, se tra coloro che si appropriarono il denaro del Banco ci fosse un amministratore di esso. E si trovò che c'era Palizzolo, un consigliere di amministrazione; e non si poté escludere che avesse commesso un peculato, se non affermando appunto quella strana proposizione: *i consiglieri d'amministrazione non amministrano!*

Voi vi meravigliate: Come — dite — è questo l'argomento di diritto! Sì, signori. Nè più nè meno! Perchè ci sia pe-

culato chi intasca il denaro pubblico deve essere un amministratore, e perciò il consigliere d'amministrazione che si piglia i quattrini del Banco che egli amministra... *paradon!* che non amministra — non commette peculato!

Così ragiona questa meravigliosa requisitoria, che ha la buona fede di riportare per intero l'articolo del codice penale, e poi aggiunge semplicemente Palizzolo era consigliere d'amministrazione, quindi non era amministratore!

E sapendo di star male colla logica, si ricorre al Senato! Questo illustre consesso prima di tutto, non ha alcuna competenza per quanto riguarda Palizzolo, il quale non arrivò — che peccato! — al senato! e quindi non poteva giudicare l'affare in quanto riguarda l'accusato, anche se lo avesse voluto!

Ma in verità non compì nemmeno questo peccato di desiderio. Che cosa ha detto nella sua ordinanza il Senato? Cosa ben grave ha detto contro Palizzolo. Il Senato dichiarò, che non credeva di procedere contro il Duca della Verdura, perchè di quei quattrini rubati non risultava in nessun modo, che il Duca della Verdura avesse *tratto profitto!*

Ma, o signori, poichè i denari furono sottratti, poichè qualcuno ne trasse profitto, poichè la cosa passò tra Verdura e Palizzolo, il non averne tratto profitto il Duca della Verdura, non è che una maniera di affermare che essi andarono a profitto di Palizzolo!

Dunque come mai si può invocare quella deliberazione del Senato, la quale non nega gli estremi obiettivi del peculato, ma nega soltanto che essi esistano pel Duca della Verdura, in quanto non è provato che egli abbia tratto profitto dall'operazione di che si trattava?

Questa è la famosa *cosa giudicata*, che in verità, non solo non *giudica*, ma non *pregiudica* nulla in rapporto a Palizzolo! Anzi!

E come andarono le cose, almeno per duecento azioni, fortunatamente, può in modo assai chiaro ricavarsi dagli atti.

### La prova del peculato

L'operazione di acquisto di quelle azioni è stata definito da Magaldi come illegale e scorretta! L'acquisto fu

fatto nello ottobre 1891, al solito con un telegramma del Direttore Generale alla Sede di Milano perchè si acquistassero 400 azioni della Navigazione Generale Italiana, che componevano due gruppi uno di 350 e uno di 50 azioni. Di queste quattrocento azioni, 200 furono alla fine di ottobre 1892 vendute, e gli utili netti ricavati dalla operazione furono pagati a Palizzolo.

La cosa è altrettanto semplice quanto poco pulita!

E il Biagini dice che questa attribuzione a Palizzolo dell'utile conseguito con l'impiego di denari del Banco, costituisce una vera sottrazione.

Ciò non basta al Procuratore Generale, il quale afferma trionfalmente, che Biagini non definì la faccenda come *peculato*, senza riflettere che per l'egregio ispettore del tesoro, probabilmente, la distinzione tra *sottrazione* del danaro dell'Ente al cui consiglio di Amministrazione si appartiene, e *peculato* — distinzione a cui si arriva collo eccesso di logica giuridica del Procuratore Generale — non esiste!

Male quindi la requisitoria invoca Biagini il quale parlando di *sottrazione* non intendeva mica parlare di una lecita operazione aritmetica! intendeva invece parlare di una operazione contemplata dal codice penale, e nella specie propriamente di *peculato*!

E Busca dice parole precise, cioè che questi denari furono indebitamente pagati a Palizzolo, *mentre non era il caso*. Egli dice, cioè, in lingua povera, che si era commesso quello stesso fatto che nel linguaggio giuridico, se commesso da un amministratore, è chiamato *peculato*!

Di fronte alla semplicità del caso per quanto riguarda le duecento azioni parlare di riporto non è che un disperato artificio di difesa.

Lo stesso avv. Venturini ha dovuto riconoscere che l'operazione non ha *tutti gli elementi del riporto*, mentre noi abbiamo visto che invece *manca di tutti* gli elementi che il riporto costituiscono, mancando l'epoca stabilita per la rivendita, il prezzo fissato, e perfino la persona del contraente!

Del resto quando si compie un contratto di riporto la pratica bancaria ha introdotto un uso essenziale, che, come il Duca di Craco osservò a suo tempo, basta solo a

differenziare questa operazione di cui discutiamo dal contratto di riporto!

Quando si fa un vero riporto che prezzo si attribuisce alle azioni che ne formano oggetto? Il prezzo risultante dal corso di borsa?

Mai no! Nessuno accetta azioni e riporto a tali condizioni. Se io vendo definitivamente, sta bene, trovo chi compra a prezzo di borsa, ma se fingo di vendere in modo di conservare a me il beneficio di un possibile rialzo futuro, nessuno accetta quello affare, se non svalutando le azioni. E ciò perchè chi accetta in riporto vuole esser sicuro, che quando le azioni ribassino egli sia col loro possesso sufficientemente garantito delle somme erogate, al disotto del corso attuale. Dunque non si fa un riporto a costo di borsa se non quando si sia Morgan, o Rothschild, o Florio, o Cavazza, o Sanguinetti, cioè gente che può, per fare larghe speculazioni di borsa, ricorrere a quei contratti, ma dei quali si è sicuri che nel caso di differenze passive pagherà.

E volete vedere quanto è vero che non si tratta di riporto? Avete inteso come il 28 dicembre '91, quando la massima parte delle azioni era stata acquistata, ed erano anche state acquistate sin dall'ottobre le duecento di cui ci occupiamo, ci fu una interpellanza, svolta sul proposito dal Duca di Craco. Credete voi che nel 28 dicembre '91 il Direttore Generale abbia detto di aver consentito semplicemente un riporto?

No! non si è ancora, a 28 dicembre 1891, inventata questa risorsa difensiva. La prima volta si parla di riporto soltanto nel dicembre 1892, quando già le azioni sono state liquidate, e gli utili sottratti al Banco! L'idea dunque che si trattasse di un riporto, nel dicembre 1891, quando già la più parte delle azioni erano nella cassa del Banco, il quale ne avea erogato il prezzo, non era venuta in mente a nessuno. Venne sole dopo che l'*affare* era esaurito! Si tratterebbe, dunque, di un riporto postumo!

E finalmente, o signori, ecco l'ultima parola della difesa: noi ci troviamo davanti nient'altro che a un fenomeno di patriottismo! Giù il cappello!

Sapete voi, giurati, che cosa significa il patriottismo bancario? Sono due belle cose il patriottismo e la Banca; ma non vanno mica molto di accordo!

Tra l'una e l'altra c'è un po' di contraddizione: e il patriottismo bancario produce dei disastri, dei quali noi italiani abbiamo pur troppo fatto la dura esperienza.

Sapete voi, come funzionò nel caso nostro il patriottismo bancario? Si costituì, vi si è detto, un sindacato per sostenere la rendita italiana all'estero, e altri titoli, per invito del governo, e le operazioni di cui si tratta provennero dalla costituzione di quel sindacato!

Ed io mi domando come si può essere abbastanza pazzi per supporre di poter corbellare in modo così banale voi e noi!

Già, anzitutto, come risulta dagli atti, l'invito al Banco, di aderire al sindacato non viene dal Governo, ma dal direttore della Banca d'Italia, il quale dice di averlo egli ricevuto dal ministro.

Ma da chiunque provenisse quello invito, si trattava forse di questi graziosi affaretti di cui ci occupiamo?

Neanche per sogno! C'è in atti una seduta del Consiglio di Amministrazione del Banco, del 25 agosto '91, in cui si parla di questa patriottica proposta, e per la prima volta si fa cenno di questo sindacato, che si doveva costituire.

Si era—notate—al 25 agosto '91, ed a quell'epoca più della metà delle azioni della Navigazione Generale erano già state acquistate dal Banco! Dunque prima che si progettassero le banco-patriottiche imprese, già 3200 azioni erano state comperate, senza che ci fosse alcun sindacato nè costituito nè da costituire!

Quindi l'origine dell'affare non è nel patriottismo, e nemmeno nel sindacato! Di questo solo in quella seduta dell'agosto 1891, si discusse, e si chiese al Consiglio di amministrazione: vuole il Banco di Sicilia parteciparvi con mezzo milione? — No, non si può, per legge! — Ma allora vi si prega di far così: scontare per due milioni di cambiali colle firme della Banca Generale, che allora era in auge, e del Credito Mobiliare Italiano, un istituto con 25 buoni milioni di capitale e, che allora pareva fosse il più solido istituto nostro, mentre solo più tardi, a forza di patriottismo bancario, andò in rovina!

Si trattava dunque soltanto di scontare due milioni di cambiali, girate al Banco dalla Banca Generale e dal Credito Mobiliare Italiano!

Ora ciò, Signori Giurati, è cosa bene diversa che erogare dei milioni per conto dei signori Anfossi e Di Bartolo, senza neanche fare il loro nome nei libri!

Tutte queste chiacchiere sul patriottismo, sul sindacato, non servono quindi se non a tentare di confondere la mente dei giurati! Il sindacato era una cosa, il peculato è un'altra!

Non si tratta dello sconto di cambiali alla Banca Generale d'Italia e al Credito Mobiliare Italiano, sola maniera in cui fu proposto che il Banco partecipasse al sindacato!

L'operazione nostra è più semplice. Essa consiste nello acquisto di azioni coi danari del Banco, nella realizzazione degli utili, e nella distribuzione di questi utili agli amici!

E che l'acquisto si facesse con denari del Banco per terzi ignoti, in modo che costoro potessero profittare degli utili possibili, ma non correre i rischi delle perdite, ve lo dice tutto il processo.

Prima di tutto ve lo afferma un uomo della materia, Rammacca: « Palizzolo non corse i rischi, ma solo profittava dei guadagni ». Inoltre ve l'hanno detto il duca di Craco e Busca: « le perdite le avrebbe subite il Banco in caso di ribasso ».

E qui si è trovata una risorsa piena di molto, forse di troppo, ingegno, e vi si è detto addirittura che le perdite non erano possibili!

Non vi è parso, o signori giurati, di trovarvi davanti a quei profondi matematici che hanno trovato la regola per vincere al lotto! e per far saltare la Banca di Montecarlo! Oh! se ci fosse un affare di borsa in cui la vincita è sicura, che gran bel mestiere sarebbe quello del giuocatore di borsa!

Pur troppo le illusioni non sono possibili. Quando nel giuoco di Borsa, come in qualunque altro giuoco c'è uno che guadagna del danaro, ci deve essere un altro che perde la stessa somma!

Come! Non si poteva perdere! Bella! Ma perchè un sindacato si costituiva pel rialzo? Appunto perchè c'era un altro sindacato costituito pel ribasso, e nella lotta tra i due, se l'uno dovea guadagnare l'altro dovea perdere!

In principio difatti i ribassisti ebbero il disopra: decrebbe il valore delle azioni. Ci fu poi un rialzo, suf-



ficiente a compensare il ribasso, ma poteva benissimo non esserci!

E la possibilità del ribasso, e quindi di grosse perdite, era cosa tanto possibile che essa avvenne!

E pensate a questo: siamo nel '90, '91, '92, cioè nel periodo in cui dovevano rinnovarsi, e poi si rinnovarono, i contratti della Navigazione Generale, contratti che assicurano alla Compagnia 9 milioni all'anno di sovvenzioni postali che il Governo le paga! Non occupiamoci qui del patriottismo che spingeva gl'Istituti d'emissione ad impegnarsi per interessi privati, impegnando con esse di rimbalzo tutta l'economia nazionale, in modo da premere poi sulla conclusione delle nuove convenzioni. Sono cose che non ci riguardano direttamente!

Ma questo è certo: che si potea anche non rinnovare le convenzioni marittime. Anzi la loro rinnovazione era così poco sicura che Crispi, il quale era Crispi, non volle presentarle alla Camera e mettervi la sua firma! Ora se per avventura le convenzioni non si rinnovavano, le azioni della Navigazione Generale Italiana, comprate a 320 lire, a che cosa si sarebbero ridotte? A 100, forse a 60, a 50 lire, perchè il valore di inventario del materiale della Navigazione Generale nel '92, mancando degli utili dell'esercizio della Navigazione mediante le convenzioni, non dava allora più di questo!

E allora i milioni erogati dal Banco chi li pagava? Di Bartolo o Anfossi?

L'impossibilità della perdita in un giuoco al rialzo sulle azioni della Navigazione Generale Italiana, è una sciocchezza! E non mi maraviglio che l'abbia spifferata Omodei, il quale evidentemente si intende pochino di queste cose, ma mi ha fatto dolorosa impressione che una simile bestemmia abbia potuto profferire davanti a voi il teste Torres, impiegato, non dei minori, ora ragioniere, al Banco di Sicilia, il quale sa bene che quando si giuoca si può perdere: deve saperlo meglio degli altri!

Quando viene Omodei a sballarci queste bubbole voi potete credere che il suo errore dipenda del solino troppo alto. Ma perchè Torres vuol ingannarvi a questo modo? Bisogna essere ridotti a mal partito per costringere i testimoni amici a sacrificarsi così!

E questo inverosimile argomento di difesa l'ha ado-

perato il Procuratore Generale di Palermo, il quale anche lui è giunto a tale stato di aberrazione mentale da affermare, pur di difendere a qualunque costo il suo Palizzolo, che nel giuoco di Borsa sulle azioni della Navigazione Generale Italiana non si poteva perdere! Ed è questa una delle pietre basilari di quel monumento di logica costruito dal Comm. Cosenza!

Ma, si dice finalmente, il Banco nulla rischiava perchè i terzi erano conosciuti!

Intanto noi sappiamo che dai libri, dove avrebbero dovuto figurare, i loro nomi non sorgono, e sappiamo dagli impiegati che effettivamente alla Ragioneria non erano noti, perchè è venuto Cappello, attuale ragioniere generale del Banco, e ha detto: « il nome si seppe soltanto il 5 novembre 1892, (e cioè quando spuntò quell'incidente che vedremo, e da cui sorse appunto il nome di Palizzolo): ecco — si disse allora — i terzi chi sono. »

« Dunque sino a quel giorno i nomi dei terzi erano realmente ignoti!

E Saya, il ragioniere generale del tempo, dice che i nomi furono noti al momento della liquidazione, e Craco attesta che la liquidazione era fatta per conto di persone, che non figuravano nei libri!

Però — ecco la risorsa della difesa — essi erano noti al Direttore Generale, e così li sapeva chi doveva saperli, perchè l'affare lo faceva il Direttore Generale. Sì; può essere che il Duca della Verdura sapesse i nomi dei terzi, se non è provato, è probabile.

Ma era il Duca di Verdura che li conosceva, non il Direttore Generale del Banco, perchè non solo Verdura non li manifestava, ma io vi dimostro che li *nascondeva*, negando addirittura di saperli!

Difatti quando nel dicembre 1891 Craco lo interpellava e dice: « che cosa sono queste azioni? » che cosa dice in risposta il signor Duca della Verdura? afferma: « sono azioni comperate per conto di Florio. »

Ma nel dicembre 1891 ben altre azioni s'erano acquistate, oltre quelle garentite da Florio, e s'erano acquistate anche le 400 di cui fanno parte le 200 di cui noi parliamo.

Il Duca di Verdura, quindi, non solo non ha manifestato i nomi di coloro per cui l'operazione fu fatta, ma

ha mentito facendo il nome di Florio, come se tutte le azioni si fossero acquistate per lui.

E non basta. Dopo la seduta che è già in atti, e nella quale—come Craco vi ha detto—un solo nome fu fatto, quello di Florio, nascondendo gli altri, viene Magaldi.

Siamo in marzo 1892, e nel marzo '92 la partita Florio era già stata interamente liquidata da due mesi, dal gennaio 1892.

Magaldi trova soltanto 750 azioni, di cui *non una* è di Florio; ne domanda al Duca della Verdura il quale risponde ancora: « sono in conto di Florio! »

Quà non ci è dubbio, l'equivoco è impossibile! Sotto la bandiera di Florio il Direttore Generale voleva far passare della merce di contrabando, quando la partita Florio era già interamente liquidata: Verdura ha dunque univocamente mentito, nascondendo sempre la verità!

E non è tutto sebbene sia — mi pare — già troppo!

Dopo l'interpellanza Craco, nel dicembre '92, il Direttore Generale fa il suo rapporto al Ministero su questa faccenda. (Rapporto del 3 gennaio 1893, alligato A della relazione dei censori).

E', dunque, seguita l'interpellanza, essa risulta dal verbale, e da esso appare il putrido della faccenda. Il Direttore Generale cerca quindi di rabberciare le cose alla meglio e, salvo il resto che vedremo, perchè ci sono cose molto interessanti in quel rapporto, scrive così: « Io igno-  
« ravo, nè è facile conoscerlo, chi siano i proprietari delle  
« azioni, perchè molti di essi non vogliono che i loro nomi  
« siano palesati ».

Dunque poco importa se fosse o non fosse noto al Duca della Verdura il nome del terzo: egli in ogni modo rivolgendosi al Ministro *nega di conoscerlo*, e cerca di scusarsi della sua pretesa ignoranza, mentre noi sappiamo che questa sua scusa non vale niente.

In sostanza, da tutto quello che vi ho detto risulta, che non solo il nome del terzo era ignoto, ma che esso era destinato a rimanere sempre tale: tutt'al più, al momento della liquidazione, siccome qualcuno doveva firmare la quietanza dei denari del Banco, venivano fuori Anfossi o Di Bartolo, due prestanomi, due teste di legno!

E questo è tanto vero, che questa condizione di cose, per cui il nome del terzo doveva rimanere ignoto, c'è

un uomo che la fa assurgere, nella infinita sua audacia, a elemento di dritto per la sua tesi.

E' lo stesso Palizzolo, il quale deponendo davanti ai Sette, dice: « a queste operazioni di riporto non prende parte che il Direttore Generale da un lato, l'agente di cambio dall'altro, *il terzo è sconosciuto* E TALE DEVE RESTARE *per disposizione di legge.* » Guardate che uomo! ha inventato addirittura una legge per cui il terzo, non solo resta, ma DEVE RESTARE SCONOSCIUTO!

E qual'è questa legge di grazia onorevole Palizzolo? Come mai in un riporto chi lo fa deve rimanere sconosciuto?

Se il riporto deve farsi per iscritto! se il nome del contraente è un elemento essenziale, il primo elemento del contratto! Ma come mai si è potuto dare a bere a sette legislatori della roba come questa?

E qui, o giurati, si viene a sostenere che il nome era noto al Direttore Generale, mentre là si è elevata a regola di dritto la ignoranza del nome del terzo!

Qual'è la legge, di cui si parla e che stabilisce tale ignoranza del nome del terzo? quella dei galantuomini o quell'altra?

E questa idea non solo Palizzolo la disse ai sette, ma la mantenne, attenuandola, negli interrogatori. Disse che, se ci fosse stata perdita, l'agente di cambio avrebbe prima di pagare chiamato quello che faceva l'operazione, e così ha escluso che il nome del terzo fosse noto al Banco, se no non sarebbe stato l'agente di cambio, ma il Direttore Generale che si sarebbe rivolto al terzo!

E, o signori, come vedete nessun dubbio sul proposito è possibile. Realmente, non perchè così voglia la legge, ma perchè così imponeva la losca natura dello affare, il nome del terzo *doveva* rimanere ignoto!

### Il mandato di pagamento 5 novembre 1892

Ma non tutte le ciambelle riescono col buco, e spesso il diavolo, che fa la pentola, dimentica di fare anche il coperchio!

Per un vero miracolo nella liquidazione delle 200 azioni il nome di colui a cui si attribuivano realmente gli utili, fu noto!